

## **66 Congedi e permessi**

**D.** *Mio padre. affetto da una rarissima malattia, deve essere ricoverato in una specie di day hospital per cui deve trascorrere il giorno in ospedale con assistenza continua. Domando se posso a tal fine usufruire dei permessi previsti per motivi familiari facendo presente che nella stessa settimana ci sono gli scrutini semestrali.*

**R.** In relazione al quesito relativo al permesso per motivi familiari, quali nel caso prospettato, mi permetto indicare che ci sono due soluzioni: quella strettamente giuridica, di cui riferisco subito dopo e quella, che conta sulla comprensione del dirigente e dei colleghi. Infatti non tutti i problemi possono avere una soluzione giuridica, ma l'interessato desidera giustamente conoscere come superare la difficoltà nell'ambito della normativa.

È opportuno premettere una nota storica e un aggiornamento di nomenclatura per evitare eventuali equivoci. Gli IdR, come incaricati non di ruolo, avevano come riferimento la L. 160/1955 secondo la quale si distinguevano le assenze e i congedi e precisamente le assenze erano previste per motivi di salute, per matrimonio ed altro, mentre i congedi erano ordinari, connessi alla sospensione dell'attività scolastica, e straordinari per motivi di famiglia e simili. Le assenze che un tempo venivano considerate congedo ordinario, attualmente sono dette ferie e sono irrinunciabili. Alle ferie tutti (insegnanti stabilizzati, non stabilizzati, supplenti annuali e temporanei) hanno diritto. Le ferie di 30 giorni sono fruite quando è sospesa l'attività scolastica e ad esse si aggiungono la festa del patrono, se cade in giorno lavorativo, oltre 4 giorni delle festività soppresse (L. 937/1977). Il trattamento economico è al 100%. I supplenti temporanei hanno le ferie in rapporto proporzionale al servizio prestato e dietro domanda indirizzata all'ultima scuola dove hanno prestato servizio. Il congedo straordinario di un tempo è ora considerato assenza se non motivato da salute e permesso se per altri motivi. In relazione ai destinatari la normativa attuale distingue una soluzione per i docenti stabilizzati e per i non stabilizzati e precisamente si

prevedono 6 giorni di per messo per qualsiasi motivo senza assegni per i non stabilizzati, mentre per gli stabilizzati sono altri giorni con assegni al 100%; 18 giorni sono previsti per matrimonio.

Per la maternità e paternità esiste un Testo Unico ([D.Legislativo 151 del 26 marzo2001](#)), che prende vita dalla delega al governo contenuta nell'art. 15 della L. 53/2000. Detto T.U. eguaglia tutti i dipendenti disciplinando i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e paternità.

Ai fini del T.U. viene precisata e rivisitata la nomenclatura: si parla di congedo di maternità e di paternità per l'astensione obbligatoria, e di congedo parentale per l'astensione facoltativa nonché di congedo per la malattia del figlio.

Ritornando al caso prospettato si consiglia di parlarne con il dirigente per trovare una soluzione ragionevole: quanto agli scrutini tante volte i colleghi si prestano per supplire.